

Legge regionale 24 maggio 2004 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

**Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.**

**Art. 24**

*(Disposizioni riguardanti le servitù militari)*

**1.**

( ABROGATO )

(1)

**2.** Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), è sostituito dal seguente:

<<1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale.>>.

**3.** Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18/1995 le parole <<Direzione regionale della pianificazione territoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente Direzione centrale>>.

**4.** Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18/1995 le parole <<Assessore regionale alla pianificazione territoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004>>.

**5.** Al comma 2 dell'articolo 5 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6, le parole <<di cui al comma 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 4 bis e 10>>.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 19/2009